

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Città Metropolitana di Roma Capitale

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI “SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”

ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022

rif. Esercizio 2022

Sommario

PREMESSA	3
SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DEI S.I.E.G. - SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE	5
A.1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
A.2 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.....	7
A.3 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE	8
A.4 - CLASSIFICAZIONE S.I.E.G. - Servizio di Interesse Economico Generale.....	10
A.5 - PERIMETRO DELLA RICOGNIZIONE ex Art. 30 TUSPL.....	13
SEZIONE B - ANALISI DEI S.I.E.G. EROGATI DALL'ENTE COMUNALE.....	14
B.1 - IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI	14
B.2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI S.I.E.G.	15
B.3 - ANALISI DI DETTAGLIO	15
§ - S.I.I. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	15
§ - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	16
§ - T.P.L. - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	27
§ - TRASPORTO SCOLASTICO	32
§ - REFEZIONE SCOLASTICA	37
SEZIONE C - CONCLUSIONI.	739

PREMESSA

In data 31.12.2022 è entrato in vigore il **D.Lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.**, concernente **“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”**, costituendo di fatto una vera e propria riforma della disciplina dei **“servizi d’interesse economico generale locale”** (di seguito **SIEG**).

I principi previsti dal nuovo decreto costituiscono disposizioni essenziali a valere per l’ente affidante e per il soggetto gestore, e come tali, a decorre dal 1° gennaio 2023, devono essere riportati in tutti i contratti di servizio per l’affidamento dei SIEG.

L’Art. 2 del decreto si fa carico di definire puntualmente quanto segue:

- **“servizi di interesse economico generale di livello locale”** o **“servizi pubblici locali di rilevanza economica”** (di seguito **SIEG**): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- **“servizi di interesse economico generale di livello locale a rete”** o **“servizi pubblici locali a rete”**: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente; N.B. L’Art. 6 del decreto dispone, altresì, che a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

Appare quindi opportuno sottolineare la centralità della definizione di **“servizio di interesse economico generale di livello locale”**, sia esso **“a rete”** o meno, in quanto dal 1° Gennaio 2023 tale definizione costituisce un elemento dirimente in ordine alle possibili modalità di affidamento del servizio stesso.

Altresì, l’Art. 3 del decreto afferma che i **SIEG** (servizi di interesse economico generale di livello locale) rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L’istituzione, la regolazione e la gestione dei SIEG **rispondono a principi** di *“concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni”*.

L’Art. 4 afferma che le disposizioni del D.Lgs. n. 201/2022 si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale (SIEG) prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e salvo che non siano previste nel decreto stesso specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore (come le deroghe rif. Art. 35 “servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale” e Art. 36 “coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune”, oppure le disposizioni speciali rif. Art. 32 “coordinamento in materia di trasporto pubblico locale”).

Pertanto, si rende necessario effettuare una ricognizione preliminare dei servizi pubblici locali erogati dall'Ente comunale ed individuare, sulla scorta del D.Lgs. n. 201/2022, quali di questi possano qualificarsi come “**SIEG - servizio di interesse economico generale di livello locale**”.

Una volta individuati i SIEG, sarà necessario procedere alla “**ricognizione annuale sulla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica**” così come previsto dall'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ovvero: “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, **in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.** Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

Quindi, secondo il dettato normativo sopra riportato, la “ricognizione” ex Art. 30 presenta un perimetro potenzialmente molto ampio, poiché interessa tutti i servizi pubblici locali erogati dall'Ente (o da suoi organismi strumentali o partecipati), suscettibili di qualificarsi come “SIEG”, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 201/2022.

Per i SIEG così individuati, si procederà quindi a verificare:

- le modalità di affidamento
- l'andamento economico
- gli indicatori di efficienza e qualità del servizio
- e il rispetto degli obblighi contrattuali.

La relazione periodica sui servizi pubblici, ai sensi dell'Art. 30 TUSPL, deve rilevare, “per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori” che l'ente locale dovrebbe adottare sulla base del regolamento generale.

La relazione deve predisporre entro l'anno corrente e periodicamente alla fine di ogni anno.

Nel caso del Comune di Palombara Sabina, si rappresenta, in primo luogo, che l'Ente NON detiene partecipazioni rilevanti in società o enti di diritto privato per i quali è stato necessario attivare le misure ricadenti nell'alveo del c.d. “controllo analogo” e, di conseguenza, NON sono presenti contratti di servizio affidati in regime di “in house providing” (ex D.Lgs. n. 175/2016). Si informa che ai sensi dell'articolo 114 del TUEL, dlgs. N. 267/2000, il comune di Palombara Sabina ha costituito un'azienda speciale (A.S.T.), affidataria di servizi strumentali (SST), esclusi dall'alveo dei SIEG.

A tal fine, si specifica che la presente relazione viene redatta con i dati rivenienti dall'ultimo esercizio contabile chiuso (**Anno 2022**).

SEZIONE A – IDENTIFICAZIONE DEI S.I.E.G. – SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

A.1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Prima di procedere con l'analisi dei servizi pubblici erogati dall'Ente, è necessario inquadrare normativamente la **definizione di "SIEG - Servizio di Interesse Economico Generale"**.

A tal riguardo, il D.Lgs. n. 201/2022 prevede quanto segue:

all'Art. 2 - Definizioni

- lettera c) **"servizi di interesse economico generale di livello locale"** o **"servizi pubblici locali di rilevanza economica"** ("**SIEG**"): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
- lettera d) **"servizi di interesse economico generale di livello locale a rete"** o **"servizi pubblici locali a rete"** ("**SIEG a rete**"): i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.
E' bene precisare che per i "SIEG a rete", lo stesso D.Lgs. n. 201/2022 prevede disposizioni speciali con rif. Artt. 6, 7, 32, 35 e 36.

all'Art. 3 - Principi generali del servizio pubblico locale

- comma 1 "I servizi di interesse economico generale di livello locale (SIEG) rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità."
- comma 2 "L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."
- comma 3 "Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."

all'Art. 10 - Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà

- comma 1 "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."
- comma 2 "Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni."

- comma 3 “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.”
- comma 4 “I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.”
- comma 5 “La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

all’Art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

- comma 1 “Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
 - c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del TUEL.”
- comma 2 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.”
- comma 3 “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”

all’Art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

- comma 1 “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore.”

all'Art. 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

- comma 1 “I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (...), effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
- comma 2 “La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”
- comma 3 “In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

A.2 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Per meglio comprendere gli “obblighi di servizio pubblico e universale” che il Comune di **PALOMBARA SABINA** ha definito si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, dal momento che non si tratta di concetti pienamente coincidenti.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come “l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza”.

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di “servizio universale”.

In *primis*, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata “Aiuti concessi dagli Stati” del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)).

In secondo luogo, si puntualizza che per “prezzo abbordabile” deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di “servizio pubblico” tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di “servizio universale” l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

A.3 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'equilibrio economico del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare

su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico NON costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati Membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- 1) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- 2) le imprese ed il territorio interessati;
- 3) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- 4) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- 5) le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale.

A.4 - CLASSIFICAZIONE S.I.E.G. - Servizio di Interesse Economico Generale

Sulla base della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 175/2016 TUSP e il più recente D.Lgs. n. 201/2022), e allo scopo di circoscrivere quanto più possibile il perimetro di pertinenza relativo agli Enti Locali, è possibile delineare un primo quadro tassonomico dei SIEG – servizi di interesse economico generale.

Tav. 1 - Tassonomia SIEG

Tassonomia	SIEG		SIEG	
	Speciali	Ordinari	A RETE	NON A RETE
Distribuzione Gas Naturale	X		X	
Distribuzione Energia Elettrica	X		X	
S.I.I. – Servizio Idrico Integrato	X		X	
Servizio R.S.U. – Rifiuti Solidi Urbani		X	X	
T.P.L. – Trasporto Pubblico Locale (●)	X		X	
Gestione illuminazione pubblica	X		X	
Teleriscaldamento	X			X
Telecomunicazioni		X	X	
Servizio farmaceutico				X
Servizio Trasporto scolastico		X		X
Gestione parcheggi		X		X
Servizio cimiteriale (compreso l'illuminazione votiva) (●●)		X		X
Gestione impianti sportivi (●●●)		X		X

dove: (●) tram, bus, metro, filo, ferro.

(●●) la pubblica illuminazione votiva rientra tra i SIEG solo nel caso in cui la tariffa è in grado di coprire i costi.

(●●●) se classificati tali all'interno dei regolamenti comunali, in ragione della remunerativa della gestione.

La distinzione tra rilevanza economica e no, che ha matrici eurocomuni (cfr. art. 57 TFUE) è incentrata (da ultimo, art. 2, comma 1, lettere h) e i) d.lgs. 175/2016) sul criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè di possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato".

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione). Peraltro, la redditività di un servizio (ad es. della gestione di un impianto sportivo) deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.." (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 858 del 28 gennaio 2021).

Ed ancora “La distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”; A sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell’impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie.” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1784 del 14 marzo 2022).

Per circoscrivere meglio il perimetro di definizione di un servizio “SIEG”, è possibile anche ragionare in via residuale, riducendo tale perimetro attraverso l’identificazione di altre tipologie di servizi, già qualificate in seno alla normativa oggi vigente (TUEL, TUSP, ecc...).

A tal fine, possiamo considerare le seguenti tipologie:

- **SST - Servizi Strumentali**, così come previsto all’Art. 4, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 TUSP; viene compresa l’autoproduzione di beni e servizi strumentali per mezzo di società *in house*, laddove il provvedimento di affidamento a quest’ultime, partecipate dall’ente locale affidante, si ritiene sufficientemente motivato (ai fini del D.Lgs. n. 36/2023) qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o del perseguimento d’interessi strategici in via diretta per l’ente locale e, in via indiretta, per la collettività;
- **SIEG - Servizio interesse economico generale** - definizione ben inquadrata dall’Art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022 e dall’Art. 2, lett. h), del TUSP.

Pertanto, tenendo conto delle tipologie alternative sopra rappresentate, è possibile delineare con maggiore precisione il **ventaglio di caratteristiche che circoscrivono meglio il perimetro di classificazione di un SIEG**.

A tal fine, le caratteristiche o le peculiarità di un servizio suscettibile di essere qualificato come un SIEG possono essere così sintetizzate:

- ✓ **interesse generale** → il servizio risponde alle esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- ✓ il servizio **NON può qualificarsi come un “servizio strumentale” (SST)** → ovvero deputato a produrre beni e servizi (compresi servizi connessi e ausiliari) a favore e/o nell’interesse del solo Ente comunale;
- ✓ il servizio **risulta essere contendibile sul mercato** → giacché soddisfa l’interesse da parte degli operatori di mercato di prestare il servizio medesimo (in alcuni caso con l’ausilio di un contributo o di una compensazione in danaro (o in altra natura) da parte dell’Ente);

Altro aspetto che viene in rilievo è la identificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che comprendono anche quelli a rete e che sono caratterizzati da:

- ✓ concessione di “diritti esclusivi”, ovvero il diritto, concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività in un ambito determinato;
- ✓ o concessione o “diritti speciali”, ovvero diritti, concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività in un ambito determinato.

Si ribadisce, a tal fine, che **NON sono oggetto di ricognizione:**

- i servizi di interesse generale **privi di rilevanza economica:** ovvero le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, che non sono servizi di interesse economico generale. Storicamente riconducibili ai "servizi sanitari", "sociali", "socio-assistenziali", "culturali";
- i **servizi strumentali (SST):** laddove, la definizione più corretta di servizi strumentali è reperibile nelle sentenze del Consiglio di Stato (*ex multis*, sezione V, 12 giugno 2009, n. 3766) dove si indicano quali servizi strumentali "*tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali*".

I "SST- Servizi Strumentali", quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa, mentre i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività.

La differenza fra le due categorie di servizi è spesso evidente:

- ✓ **Servizio Pubblico Locale** → quando è presente un'utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo;
- ✓ **Servizio Strumentale** o attività strumentale ovvero un'attività resa alla pubblica amministrazione → quando il beneficio della prestazione è soltanto dell'Ente, e lo stesso Ente è l'unico pagatore del corrispettivo.

Con Sentenza del TAR Lombardia n. 1373 del 27.12.2007 è stata ancor meglio definita la distinzione tra le due categorie, affermando che essa va ricercata nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall'appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, al contrario, servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono svolte in favore della stazione appaltante.

Si deve comunque concludere sul punto ricordando che, non esistendo nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti (a differenza dell'elenco contenuto nella vecchia Legge 103/1903), agli Enti è rimessa la facoltà di determinare la tipologia ed i livelli delle prestazioni di servizio per i quali assumere la responsabilità e gli oneri economici nei confronti della collettività di riferimento, rispettando il quadro generale fornito dalle diverse disposizioni dell'ordinamento (**Consiglio di Stato, 23.2.2010, n. 1651**).

Quindi, sulla base di una verifica analitica delle caratteristiche sopra evidenziate è possibile qualificare un servizio come "SIEG" o meno, fatte salve le pronunce giurisprudenziali che interverranno in materia.

A.5 – PERIMETRO DELLA RICOGNIZIONE ex Art. 30 TUSPL

L'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare una **ricognizione periodica** della situazione gestionale dei servizi pubblici locali "a rete" e "NON a rete", di rilevanza economica. I soggetti sono:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) Città metropolitane;
- c) Province;
- d) altri Enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Il dato letterale della norma che fa riferimento ai "servizi affidati" va interpretato nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dai Comuni di cui alla succitata lettera a), con **esclusione, quindi, dei "servizi a rete a rilevanza economica", affidati da altri enti competenti** che, insistendo sul medesimo territorio del Comune, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad es. Autorità d'ambito o bacino per i servizi quali TPL, servizio idrico integrato e igiene ambientale).

Analogamente, l'espressione letterale "per ogni servizio affidato" è un evidente riferimento a tutti i servizi "esternalizzati" dall'amministrazione nei termini succitati, **escludendo pertanto dalla presente Ricognizione servizi gestiti "in economia"**, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'Ente locale.

Altro chiarimento va dato in merito al richiamo operato dal secondo periodo del comma 1 dell'Art. 30. Detto richiamo fa rientrare nell'ambito di applicazione della norma "tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.", estendendola (per via del rinvio agli articoli 32 e 35 del D.Lgs. n. 201/2022) anche al "trasporto pubblico locale" ed alla "distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica".

Inoltre, per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell'Art. 15 del TUSPL, l'opzione della concessione è solo una preferenza: "Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore" e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell'affidamento tramite appalto pubblico.

Non è possibile, ancora, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell'Art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto u.s., ai sensi dell'art. 8 TUSPL.

In sintesi, quindi, **i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti**, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Province devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali "a rete" e "NON a rete, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:

- la ricognizione va effettuata per TUTTI i servizi pubblici locali a rilevanza economica "affidati", anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex Art. 7 o Art. 8 del D.Lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione "tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9", ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati *in house* e sopra soglia U.E. affidati senza gara.

SEZIONE B – ANALISI DEI S.I.E.G. EROGATI DALL'ENTE COMUNALE**B.1 - IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI**

L'analisi ricognitiva prevede, in primo luogo, la necessità di evidenziare i potenziali servizi pubblici locali, attualmente erogati dall'Ente comunale, e di analizzarne le caratteristiche che sottendono alla qualificazione di "SIEG - Servizio di Interesse Economico Generale".

Comune di PALOMBARA SABINA			
Popolazione	12.895 abitanti (<i>Fonte ISTAT 01/01/2023</i>)	Codice ISTAT	058075
Superficie territorio	75,80 km ²	Codice Catastale	G293
Densità	170,11 ab./km ²	Codice Fiscale	00998690580
Misura (quantità) del ricorso ad affidamenti in house	Zero		

ELENCO PRELIMINARE DEI SERVIZI

Denominazione del servizio	Tipologia di servizio	Autorità regolatoria	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
S.I.I. - Servizio idrico integrato	SIEG a rete	ARERA	Concessione <i>D.Lgs. 152/2006 T.U.A.</i>	Acea ato 2 (Acqua Pubblica Sabina S.p.A.)
R.S.U. - Rifiuti Solidi Urbani	SIEG a rete	ARERA	Affidamento a seguito gara	Diodoro Ecologia srl
T.P.L. - Trasporto Pubblico Locale	SIEG a rete	A.R.T. e L.R. 14/1999	Affidamento a seguito gara	Bus International service s.r.l.
Trasporto scolastico	SIEG		Affidamento a seguito gara	Bus International service s.r.l.
Refezione Scolastica	SIEG		Affidamento a seguito gara	Vivenda spa

Si precisa che l'elenco dei servizi pubblici di cui sopra deve essere inteso come un elenco preliminare di partenza, laddove la successiva analisi analitica favorirà l'eventuale qualificazione a "SIEG" ai fini della presente ricognizione.

B.2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI S.I.E.G.

Ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società "in house", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'Art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli "a rete", gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'Art. 114 del TUEL.

Per le finalità della presente Relazione – riguardante la ricognizione circa le "motivazioni delle modalità di affidamento", nonché agli **obblighi di motivazione** ai sensi degli Artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, è opportuno preliminarmente precisare quanto segue.

L'eventuale scelta di gestire i Servizi in questione mediante l'affidamento *i)* ad una Società mista *ii)* o ad un'Azienda speciale comporta sicuramente una scelta NON economicamente conveniente per l'Ente comunale, atteso che da entrambe le scelte deriverebbero maggiori oneri derivanti dalla costituzione ex novo di soggetti giuridici, dai costi fissi di strutture, nonché dalla impossibilità di porre in essere economie di scala attraverso la gestione (almeno in linea di principio) dei servizi stessi al di fuori del perimetro territoriale dell'Ente comunale.

Analoga considerazione rimane valida nell'ipotesi di affidamento *iii)* ad una società *in house*, poiché ad oggi non è presente alcun soggetto giuridico, partecipato dal Comune, che soddisfi tali requisiti.

B.3 - ANALISI DI DETTAGLIO

Si passa in rassegna un'analisi di dettaglio in ordine ai servizi pubblici elencati in precedenza. In ottemperanza all'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, l'analisi mette in evidenza, per ogni servizio affidato, le risultanze dell'attività di controllo effettuata dal singolo Servizio comunale competente in materia, in ordine al concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Per quanto concerne gli atti e gli indicatori previsti all'Artt. 7, 8 e 9 del decreto, si terrà conto di quanto attualmente disposto e approvato delle autorità regolatorie, rappresentando sin d'ora che alla data di redazione della presente non risultano emanati i provvedimenti di cui agli Artt. 8 e 9.

§ - S.I.I. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

In merito alla titolarità del S.I.I. è opportuno precisare che la Regione Lazio, in attuazione della L.R. n. 5/2014 e della L.R. n. 9/2017, con DGR n. 56/2018 ha incluso il Comune di Palombara Sabina nell'ambito territoriale ottimale di bacino idrografico ACEA ATO 2.

Nel rispetto del quadro normativo del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), l'Art. 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/2011, ha trasferito in capo all'ARERA le "funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla Legge n. 481/1995.

Quindi, nel caso di specie il servizio in argomento ricade perfettamente nella definizione riportata all'Art. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 201/2022, in quanto **il S.I.I. si qualifica proprio come un "SIEG a rete"**, laddove esso è organizzato tramite reti strutturali ed è sottoposto a specifica regolazione ad opera di un'autorità indipendente, quale ARERA.

Infine, per quanto sopra evidenziato, risulta chiaro che il S.I.I. – Servizio Idrico Integrato NON è più un servizio di competenza dell'Ente Comunale, bensì del Gestore Unico del "Servizio Idrico Integrato" dell'ATO di appartenenza individuato dalla Regione Lazio, e pertanto non sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

Ad ogni modo, ai sensi dell'Art. 30 del decreto e come puntualmente evidenziato al precedente paragrafo A.5, **il "Servizio Idrico Integrato" NON è oggetto della presente Ricognizione !!**

§ - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, individua la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione ed *ecodesign*);
- riutilizzo; riciclo sotto forma di materia;
- recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- smaltimento in discarica.

Tali direttive comunitarie sono state recepite nel nuovo **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025**, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012, approvato, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della **Legge Regionale n. 27/1998**, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

La Regione, a fronte degli approfondimenti effettuati e delle consultazioni finora attuate, ai sensi dell'Art. 199, comma 3, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., individua 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province come di seguito riportato. Ai sensi dell'Art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, il suddetto Piano, stabilisce che all'interno dei 5 ATO come definiti si debbano:

- organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);
- garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).

In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi. In caso di autosufficienza dell'ATO è fatto divieto di autorizzare nuovi impianti che trattino rifiuti urbani, fatti salvi quelli che utilizzano tecnologie innovative e indirizzate ai principi dell'economia circolare.

I 5 ATO sono i seguenti:

1. ATO – Frosinone
2. ATO – Latina

3. ATO – Rieti
4. ATO – Città metropolitana di Roma Capitale
5. ATO – Viterbo.

I singoli comuni entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli ATO, possono presentare alla Regione, motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, si esprimerà valutata la compatibilità dei flussi. Con riferimento ai fabbisogni ripartiti per ciascun ATO si ritiene di dover effettuare delle valutazioni circa le varie fasi di cui si compone il ciclo dei rifiuti:

- **RACCOLTA:** per questa fase potranno essere previsti ambiti di raccolta ottimali tra comuni limitrofi ai fini dell'ottimizzazione economica del servizio su pari basi di utenti serviti. Si precisa che tale situazione è già garantita per Roma Capitale essendo la raccolta interamente gestita da AMA SpA;
- **TRATTAMENTO:** al momento l'offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM – Trattamento meccanico biologico – che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l'autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l'autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste mentre per l'ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l'impianto di Albano Laziale per effetto dell'incendio del 2016 non è in esercizio;
- **SMALTIMENTO:** la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l'estensione demografica dell'ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dall'Art. 11, comma 2, della L.R. 27/1998.

Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l'ATO stesso.

Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un "criterio di omogeneità territoriale", in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell'intero ATO (si veda il caso di Roma Capitale), laddove in caso di deficit impiantistico conclamato, sarà riconosciuto il vantaggio economico al territorio ricevente correlato a quanto già previsto nel presente Piano per ATO diversi, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Al fine di armonizzare gli indirizzi e i contenuti del presente piano, è stata approvata la L.R. n. 14 del 25 luglio 2022, inerente la "**Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani**", con specifico riferimento all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Successivamente, con **Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 novembre 2022, n. T00191**, in attuazione della **DGR n. 998/2022**, è stata deliberata la Costituzione dell'Assemblea dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) della Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione integrata dei rifiuti con esclusione del territorio di Roma Capitale, nel cui ambito è stato ricompreso il Comune di Palombara Sabina .

Da ultimo preme evidenziare che con **Delibera di Giunta Regionale n. 607 del 6/10/2023** è stata adottata (per essere sottoposta all'approvazione del consiglio regionale) la proposta di legge n. 94, relativa all'abrogazione della Legge Regionale n. 14 *“Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”*.

Attualmente si resta in attesa dell'effettivo avvio dell'operatività dell'EGATO di appartenenza del Comune di Palombara Sabina.

Si ricorda, in tal senso, che ai sensi dell'Art. 3-bis del D.Lgs. n. 138/2011, l'Ente di Governo è il soggetto istituzionale responsabile dell'affidamento dei servizi pubblici locali a rete, a mezzo A.T.O. – Ambito Territoriale Ottimale.

Ciò precisato, nell'attesa del funzionamento della CMP e dell'istituzione degli EGATO (Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali), nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale, senza disporre per ora un'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali come invece prefigurato dall'art. 200, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente) la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidata ai Comuni.

Si rende così applicabile l'art. 198, comma 1, del citato T.U. (Norme in materia ambientale), a mente del quale sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *“Non è precluso alle amministrazioni comunali il potere di organizzare il servizio rifiuti in regime transitorio, in attesa cioè che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità d'ambito. Esse, pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica.”* (**Consiglio di Stato, Sez. V, 12/9/2017 n. 4304**).

Pertanto, in attesa che la Regione Lazio dia effettiva operatività all'ALLEGATO, il Comune di Palombara Sabina interviene in sostituzione dell'Ente di Governo dell'ATO.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con Determinazioni n° del, il Comune di Palombara Sabina ha affidato il servizio di gestione dei R.S.U. alla società

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO		
Concessionario/Affidatario	Società Diodoro Ecologia srl con sede legale in Via Accolle n. 18 – 90843 Roseto degli Abruzzi (TE)	00720370675
Oggetto dell'appalto	Raccolta differenziata e relativo trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati provenienti da insediamenti civili in genere, nonchè da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all'interno del territorio comunale interessato con la modalità domiciliare e con il sistema porta a porta nelle zone coperte dal servizio delle seguenti tipologie di materiali: <ul style="list-style-type: none"> • Frazione organica • Carta e cartone 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Plastica ed imballaggi in plastica e lattine • Vetro • Rifiuto secco non riciclabile • Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti con servizio a chiamata tramite numero verde • Raccolta e trasporto domiciliare del rifiuto verde per le utenze domestiche • RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con servizio a chiamata tramite numero verde • Raccolta in forma differenziata delle diverse frazioni di rifiuti pericolosi (RUP), pile, farmaci di provenienza domestica e assimilati agli urbani di provenienza non domestica • Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle discariche abusive sul territorio interessato, comprese le frazioni abitative • Pulizia in caso di manifestazioni • Raccolta e trasporto dei rifiuti in maniera differenziata delle aree mercatali 	
Delibera di Giunta/Consiglio	DCC n. del	
Determina di Affidamento	Determina Dirigenziale n. 14/2020	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a Operatore Economico attraverso offerta economicamente vantaggiosa	
Rif. normativa procedura	Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016	
CUP - CIG o CIG derivato	CUP: B15C2000000002 CIG:8175072AD2	
Durata	Dal giorno 20/10/2020 per 5 anni + eventuali 6 mesi di proroga	
Termine previsto del contratto	20/10/2025	
Valore canone annuo	Canone Annuale di € 963.658,66 di cui € 7.000 annui per la sicurezza e € 30.450,00 per la Direzione Esecuzione del Contratto	
Rif. Contratto	Rep. N. 257 del 22/10/2020	
R.U.P.	Nel 2022 Arch. Paolo Caracciolo Nel 2023 Ing. Jr Sara Marcelli	

Nello specifico l'oggetto del contratto di servizio prevede, in sintesi, in capo al Gestore/appaltatore le seguenti elencate prestazioni e forniture:

Raccolta differenziata e relativo trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati provenienti da insediamenti civili in genere, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all'interno del territorio comunale interessato con la modalità domiciliare e con il sistema porta a porta nelle zone coperte dal servizio delle seguenti tipologie di materiali:

- Frazione organica
- Carta e cartone
- Plastica ed imballaggi in plastica e lattine

- Vetro
 - Rifiuto secco non riciclabile
 - Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti con servizio a chiamata tramite numero verde
 - Raccolta e trasporto domiciliare del rifiuto verde per le utenze domestiche
 - RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con servizio a chiamata tramite numero verde
 - Raccolta in forma differenziata delle diverse frazioni di rifiuti pericolosi (RUP), pile, farmaci di provenienza domestica e assimilati agli urbani di provenienza non domestica
 - Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle discariche abusive sul territorio interessato, comprese le frazioni abitative
 - Pulizia in caso di manifestazioni
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti in maniera differenziata delle aree mercatali
- In ordine al **corrispettivo**, quest'ultimo è determinato secondo le modalità stabilite dall'apposito capitolato speciale d'appalto, specie con riferimento alla modalità di rivalutazione annuale, nonché alle verifiche preventive da parte del RUP/DEC circa le effettive prestazioni svolte, e quelle propedeutiche alla liquidazione delle fatture da parte degli uffici comunali competenti (controllo DURC - tracciabilità dei flussi finanziari - ecc...).

Più in generale, i servizi, le caratteristiche generali, le modalità di esecuzione degli stessi e le caratteristiche tecniche del materiale da fornire sono specificamente dettagliati nel contratto e suoi allegati.

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

A seguire viene rappresentato un quadro economico generale del servizio in argomento, con lo scopo di rappresentare, ai sensi della normativa specifica di settore, l'impatto finanziario sul bilancio dell'Ente affidante e di offrire un *panel* di dati utile per determinare gli indicatori di efficienza ed economicità del servizio medesimo.

In ottemperanza all'autorità di regolazione ARERA, i dati a seguire sono desumibili dalle delibere adottate dall'Ente, in qualità di E.T.C. (Ente territorialmente competente), nonché riscontrabili nelle scritture contabili del medesimo:

- ✓ **DCC n. 10 del 29.04.2022**, concernente l'ultimo PEF TARI approvato secondo la regolamentazione ARERA Delibera n° 363/2021/R/RIF (MTR-2 per il periodo 2022-2025);
- ✓ **DCC n. 10 del 29.04.2022**, concernente l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, secondo i criteri per la determinazione della tariffa sono stabiliti dal DPR n. 158/1999.

	Anno 2022	NOTE
QUADRO FINANZIARIO GENERALE DEL SERVIZIO		
Conto Economico del Gestore	<i>in Euro</i>	
RICAVI	2.267.804,00	
Tot. Ricavi	2.267.804,00	
COSTI		
Costi raccolta e trasporto RSU	143.950,00	
Costi di trattamento e smaltimento RSU	274.914,00	
Costi di raccolta differenziata per materiale	720.555,00	
Costi di trattamento e riciclo	166.477,00	
Costi spazzamento e lavaggio strada ed aree pubbliche	330.895,00	
Costi amm. Di accert., riscoss., cont.	165.152,00	
Costi generali di gestione	72.450,00	
Costi d'uso del capitale	219.993,00	
Costi operativi incentivanti	24.446,00	
Oneri relativi all'iva ed altre imposte	177.392,00	
b (ARa)	-1.617,00	
B(1+@a) ARCONAI,a	-26.803,00	
Tot. Costi	2.267.804,00	
<i>EBT - Risultato Operativo ante-imposte</i>	2.118.832,00	
	Anno 2022	NOTE
QUADRO FINANZIARIO DI COMPETENZA		
Impatto annuale su Bilancio dell'E.T.C.	<i>in Euro</i>	
ENTRATE		
Tit. 1° - Accertamento ruolo TARI	2.258.177,93	
Tit. 1° - Accertamento Recupero Evasione TARI	987.167,00	
Tit. 2° - Contributi MIUR per rifiuti scolastici	0	
Tit. 2° - Altri Contributi (eventuali)	0	
Tot. Entrate	3.245.344,93	
SPESE		
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE	1.529.339,35	

Tit. 1° - Altre spese collegate	588.932,95	
Tot. Spese	2.118.272,30	
DATI P.E.F. - Piano Economico Finanziario secondo standard MTR-2 - Delibera ARERA 363/2021/R/RIF	<i>In Euro</i>	
Costi VARIABILI		
CRT - raccolta e trasporto R.U. Indifferenziati	143.950,00	
CTS - trattamento e smaltimento R.U.	274.914,00	
CTR - trattamento e recupero R.U.	166.477,00	
CRD - raccolta e trasporto Differenziata	720.555,00	
CRT - raccolta e trasporto R.U. Indifferenziati	0	
ΣTV - Tot. Costi Variabili a tariffa	1.432.114,00	
Costi FISSI		
CSL - spazzamento e lavaggio	330.895,00	
CC - costi comuni	237.602,00	
CK - costi d'uso del capitale	219.993,00	
ΣTF - Tot. Costi Fissi a tariffa	835.690,00	
Valori finali del PEF		
Ta = variabili + fissi	2.267.804,00	
ΣTMAX = limite tariffario MAX	2.267.804,00	
Costo finale a tariffa dopo detrazioni	2.267.804,00	

E' opportuno precisare che eventuali differenze fra il "costo finale posto a tariffa" e l'effettivo "accertamento del ruolo TARI" registrato in contabilità nell'esercizio di riferimento sono dovute ad una pluralità di fattori, fra cui la contabilizzazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) e l'effettiva quantificazione della base imponibile (utenze censite) al momento della generazione del ruolo ordinario tributario, sulla scorta dei dati rivenienti dall'anagrafe tributaria aggiornata.

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, specificando che, in ordine a quanto disposto all'Art. 7 del D.Lgs. n. 201/2022, il *panel* di indicatori inerenti il servizio di gestione dei R.S.U. è stato approvato soltanto di recente da ARERA con Deliberazione n° 387/2023/R/rif in data 03.08.2023 e, pertanto, questi nuovi indicatori di monitoraggio saranno adottati nel corso del prossimo esercizio finanziario 2024.


	Anno 2022	NOTE
INDICATORI DI CONTESTO		
Numero abitanti serviti	13041	
Numero utenze domestiche	6.746	

Numero utenze NON domestiche	638	
Tot. n° utenze censite	7.384	
INDICATORI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA	<i>fonte dati ISPRA dati 2021</i>	
RD - Totale produzione RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.077,948	<i>Ton/anno</i>
RU - Totale produzione RIFIUTI URBANI INDIFF. (CER 200301)	4.447,428	<i>Ton/anno</i>
% Raccolta DIFFERENZIATA	69,21	
RD - Indice pro-capite produzione R.D.	239,10	<i>Kg/ab.*anno</i>
RU - Indice pro-capite produzione R.U. INDIFF. (CER 200301)	345,48	<i>Kg/ab.*anno</i>
TOT. Indice pro-capite produzione	584,58	<i>Kg/ab.*anno</i>
Costo pro-capite complessivo del Servizio	173,90	<i>€uro annui /ab.</i>
INDICATORI DI EFFICIENZA E QUALITA'	<i>Servizio attivo SI/NO</i>	NOTE
Servizio di raccolta Porta a Porta	SI	
Servizio di raccolta stradale	SI	
Servizio Isole Ecologiche	SI	
Servizio conferimento a pagamento	SI	
Calendario settimanale del servizio di raccolta Porta a Porta	SI	
<p>Frequenza e continuità di raccolta per diverse tipologie: 3 volte/settimana umido 1 volta/settimana vetro e metalli 1 volta/settimana carta e cartone 1 volta/settimana plastica 1 volta/settimana indifferenziabile</p>		


ANALISI STORICA RACCOLTA RIFIUTI

Data la specificità del servizio di igiene urbana si evidenziano a seguire le risultanze storiche del servizio di raccolta secondo i dati rivenienti dell' **ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Catasto Rifiuti**, al momento disponibili fino all'anno 2021.


Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.* anno)	RU pro capite (kg/ab.* anno)
2022	Comune di Palombara Sabina	12.873	3.077,948	4.447,428	69,21	239,10	345,48
2021	Comune di Palombara Sabina	12.860	3.137,369	4.457,689	70,38	243,96	346,63
2020	Comune di Palombara Sabina	12.678	3.359,566	4.741,646	70,85	264,99	374,01
2019	Comune di Palombara Sabina	12.688	2.876,160	4.409,630	65,22	226,68	347,54
2018	Comune di Palombara Sabina	12.770	2.232,240	3.676,900	60,71	174,80	287,93
2017	Comune di Palombara Sabina	13.200	2.451,524	4.192,524	58,47	185,72	317,62
2016	Comune di Palombara Sabina	13.218	2.212,459	4.047,239	54,67	167,38	306,19
2015	Comune di Palombara Sabina	13.269	1.979,512	3.204,192	61,78	149,18	241,48
2014	Comune di Palombara Sabina	13.197	1.991,277	3.485,617	57,13	150,89	264,12
2013	Comune di Palombara Sabina	12.232	1.311,081	5.445,361	24,08	107,18	445,17
2012	Comune di Palombara Sabina	12.194	352,676	6.119,019	5,76	28,92	501,81
2011	Comune di Palombara Sabina	12.167	437,494	6.657,514	6,57	35,96	547,18
2010	Comune di Palombara Sabina	12.991	190,277	6.540,757	2,91	14,65	503,48

Andamento della percentuale di R.D. - Raccolta Differenziata


Andamento della produzione totale e della R.D. - Raccolta Differenziata




Andamento pro-capite della produzione totale e della R.D. - Raccolta Differenziata



Ripartizione percentuale della R.D. per frazione - anno 2021



Ripartizione del pro-capite di R.D. per frazione - anno 2021



VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.Lgs. n. 201/2022 il servizio RIFIUTI si qualifica come un “S.I.E.G. a rete” e in ragione di tale accezione, l’Art. 7 del decreto prevede quanto segue:

- ✓ le autorità di regolazione (nel caso di specie ARERA) individuano i costi di riferimento dei servizi, in ragione dell’ambito di competenza;
- ✓ lo schema tipo di piano economico-finanziario (PEF);
- ✓ gli indicatori e i livelli minimi di qualità del servizio;
- ✓ altresì, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

A tal fine è bene ricordare come in materia di RIFIUTI sia l’ARERA a definire gli atti e gli indicatori di cui all’Art. 7 del decreto, così come riportati dall’ANAC nell’apposita sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Pertanto, gli adempimenti concernenti la “**motivazione qualificata**” (nel caso di affidamento *in house*) e gli “**indicatori di efficienza del servizio**”, si sostanziano nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’attività regolatoria di ARERA e puntualmente rispettate dal Comune di Palombara Sabina, come è possibile evincere nello schema a seguire:

Atti e Indicatori ARERA – Art. 7 D.Lgs. n. 201/2022		
	Ambito RIFIUTI	Attuazione da parte dell’E.T.C.
Costi di riferimento	Deliberazione n° 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”	attuato con DCC n. 10 del 29.04.2022

	Deliberazione n° 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"	in corso di adozione per l'anno 2024 (entro il 30 aprile 2024)
Sistemi di perequazione	Deliberazione n° 386/2023/R/rif, recante "Istituzione di Sistemi di Perequazione nel settore dei Rifiuti Urbani" A - componente perequativa per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti B - componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi	in corso di adozione per l'anno 2024 unitamente alla deliberazione tariffaria (entro il 30 aprile 2024)
Indicatori di Efficienza	Deliberazione n° 387/2023/R/rif, recante "Obblighi di Monitoraggio e di Trasparenza sull'efficienza della Raccolta Differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" - Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Avvio a riciclaggio della frazione organica - Qualità della raccolta differenziata della frazione organica	da adottare nel corso del 2024
Schemi tipo PEF	Determina n° 2/2021 - DRIF Determina n° 1/2022 - DRIF	prontamente attuato sin dal periodo regolatorio 2020
Indicatori e sui livelli minimi di qualità dei servizi	Deliberazione n° 15/2022/R/rif, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF)	n.d.
Schemi di contratti tipo	Delibera n° 385/2023/R/rif "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"	da attuare con decorrenza 2024 in caso di modifica o rinnovo del contratto di servizio
Schemi di bandi di gara	in corso di definizione	il servizio andrà in scadenza nel 2027

In proposito, si evidenzia come il Comune di Palombara Sabina ha dato attuazione, almeno di parte, al nuovo regime regolatorio introdotto da AREGRA in ordine al servizio rifiuti, a partire dalla

corretta adozione del PEF - Piano Economico Finanziario per la definizione della tariffazione TARI (si veda in ultimo DCC n. 24/2022).

§ - T.P.L. - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I profili concernenti le modalità di affidamento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale rientrano nella materia "tutela della concorrenza" (Corte Cost. sentenza n. 1/2014), mentre in generale il trasporto pubblico locale è oggetto di potestà residuale da parte delle regioni (Corte Cost. sent. n. 222/2005).

Le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sono state definite a livello europeo dal Regolamento CE n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, relativo ai **servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia**, che stabilisce anche le condizioni alle quali le autorità competenti, se impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il Regolamento prevede (art. 5) l'applicazione, a decorrere dal 3 dicembre 2019, di tre possibili modalità di affidamento del servizio: la prima è la procedura di affidamento mediante gara, modalità che deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri; le altre due modalità, facoltative e che possono pertanto anche essere vietate dalle singole legislazioni nazionali, sono quella della gestione diretta (cioè la fornitura del servizio da parte delle stesse autorità locali competenti) e quella dell'aggiudicazione mediante affidamento diretto ad un soggetto distinto.

La possibilità di affidamento diretto è però subordinata alla presenza di determinati requisiti: l'affidamento deve avvenire a favore di un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità pubblica eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (si deve trattare cioè di una società in house) e non ci deve essere un divieto da parte del legislatore nazionale. Gli affidamenti diretti sono peraltro sempre consentiti (sempre fatto salvo il divieto da parte del Legislatore nazionale) al di sotto di determinate soglie di valore e dimensione del servizio.

Per quanto concerne la normativa nazionale, è bene ricordare come i profili concernenti le modalità di affidamento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale rientrano nella materia "tutela della concorrenza" (Corte Cost. sent. n. 1/2014), mentre in generale il **trasporto pubblico locale è oggetto di potestà residuale da parte delle Regioni** (Corte Cost. sent. n. 222/2005).

Recentemente è stato realizzato, con il decreto legge n. 50 del 2017, un ampio intervento normativo in materia. Il decreto ha infatti introdotto importanti modifiche sulle modalità di affidamento dei servizi e sulla scelta del contraente, sulle compensazioni, sui livelli di servizio di trasporto pubblico locale, nonché sulla definizione degli ambiti e dei bacini del servizio pubblico.

Inoltre, l'Art. 37 del D.L. n. 201/2011 ha istituito l'**Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)**, demandando ad essa la competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la "definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto" e dei "contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto".

A livello regionale, attualmente il servizio è stato regolamentato dalla Regione Lazio con la L.R. n. 30/1998 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale".

Più di recente, l'Art. 7, comma 33, della L.R. n. 28/2019 ha attribuito ad **ASTRAL S.p.A.** (società in house della Regione Lazio), a decorrere dal 1° gennaio 2022, le funzioni di stipula e gestione dei

nuovi contratti di servizio per i servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale.

Con D.G.R. n. 912/2019 “Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la ridefinizione dei servizi minimi e l’efficientamento del servizio” la Regione Lazio ha adottato il “modello per la ridefinizione dei servizi minimi di TPL e per l’individuazione delle unità di rete”, successivamente aggiornato con D.G.R. n. 617/2020.

Infine, con D.G.R. n. 1253 del 29/12/2022 la Regione ha approvato la Relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modifiche nella Legge 221/2012, nonché della misura 2 della Delibera ART 154/2019, dando mandato ad ASTRAL di procedere ad affidare il servizio di trasporto pubblico locale su gomma sul territorio regionale, suddivisi in 11 Lotti corrispondenti alle **n° 11 Unità di rete** come individuate nei modelli di cui ai documenti Allegato 1 e Allegato 2 alla D.G.R. n. 617/2020.

Ai sensi della D.G.R. n. 617/2020, **il Comune di Palombara Sabina è attualmente inquadrato nella Unità di rete Valli del Tevere**

In ultimo, è importante sottolineare come la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità con nota prot. n° 81134/2023 del 07/09/2023 (in aggiunta alle precedenti note prot. n. 1032934 del 20/10/2022, n. 1329199 del 23/12/2022 e n. 1342567 del 29/12/2022) ha comunicato ulteriori importanti aggiornamenti inerenti alla “ridefinizione del livello dei servizi minimi e delle unità di rete” e alla **procedura competitiva, pubblicata da ASTRAL S.p.A., inerente l’avviso per l’affidamento dei “servizi di TPL urbano ed interurbano nei comuni del Lazio ad eccezione di Roma Capitale e dei comuni capoluogo di provincia”**, suddivisa in 11 lotti coincidenti con le altrettante n° 11 Unità di rete. In breve è stato comunicato quanto segue:

- ASTRAL S.p.A. ha provveduto a pubblicare la gara in data 13/01/2023, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte il 30/06/2023, successivamente prorogato al 24/07/2023 per rettifiche agli atti di gara;
- in data 21/07/2023 ASTRAL S.p.A. ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il differimento della data per la presentazione delle offerte al 16/10/2023, nonché le modifiche apportate ai documenti di gara, alla luce delle predette richieste di modifiche/integrazioni;
- in ragione di quanto sopra, determinata l’oggettiva complessità del servizio oggetto di affidamento - con Legge Regionale n. 8 del 31.07.2023, all’Art. 4 **è stata prorogata, entro la data del 1° gennaio 2025, l’entrata in vigore delle unità di rete** di cui al comma 31, lettera a), della L.R. n. 28 del 27/12/2019;
- così come previsto al comma 34 della stessa legge regionale, gli Enti locali continueranno ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto di cui al comma 31, in conformità alle disposizioni dell’Art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, dell’Art.61 della Legge n. 99/2009, nonché dell’Art. 19, comma 2-ter, della L.R. n. 30/1998.
- pertanto, fino all’entrata in vigore delle nuove unità di rete, le funzioni relative alla gestione dei servizi di TPL permangono in capo agli Enti locali;
- precisando, in ultimo, che **i Comuni che hanno sottoscritto contratti di servizio di TPL la cui scadenza è successiva all’avvio del nuovo sistema dei trasporti regionale, verranno assorbiti all’interno della relativa unità di rete alla naturale scadenza di questi.**

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con Determinazione n° 673 del 09.12.2021 è stato affidato il servizio T.P.L. all'operatore economico Bus International Service

<i>QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO</i>		
Concessionario/Affidatario	Bus International Service	14480961003
Oggetto dell'appalto	Trasporto pubblico Locale all'interno del territorio comunale erogato a favore degli utilizzatori	
Determina di Affidamento	234 del 21/03/2019	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a Operatore Economico	
Rif. normativa procedura		
CUP - CIG o CIG derivato	CIG: 9069350860	
Durata	ANNUALE	
Termine previsto del contratto	2024	
Rif. Contratto	234 del 21/03/2019	
R.U.P.	Nel 2022 Arch. Paolo Caracciolo Nel 2023 Ing. Jr Sara Marcelli	

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Si precisa che il costo del servizio di trasporto Pubblico Locale non è a carico del Comune di Palombara Sabina in quanto è totalmente finanziato dalla Regione Lazio.

E' opportuno precisare che il contributo annuale della Regione Lazio viene erogato direttamente al Comune di Palombara Sabina, il quale, come da prassi ormai consolidata, in termini finanziari è tenuto a sostenere per il servizio TPL il solo costo dell'IVA del 10%.

La gestione del servizio è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, nonché in ottemperanza degli indirizzi fissati dall'Ente comunale (piano trasporti, tariffe, ecc...).

Il corrispettivo è stato definito in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale DGR n. 21 del 27.01.2015, secondo la definizione di costo-standard per il TPL nella Regione Lazio, laddove il corrispettivo presunto per la produzione del servizio (c.d. "costo di esercizio" al netto dei costi infrastruttura) è inteso quale costo economicamente sufficiente per produrre il servizio TPL sulla base del numero di chilometri calcolati sul programma di esercizio.

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, specificando che, in ordine a quanto disposto all'Art. 7 del D.Lgs. n. 201/2022, l'**A.R.T. - Agenzia di Regolazione dei Trasporti** con delibera n. 22/2023 ha dato avvio al procedimento di individuazione delle "condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada" connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'Art. 37, comma 2, lett. d) del D.L. n. 201/2011, la cui adozione definitiva è prevista entro il termine del 29 dicembre 2023.

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.Lgs. n. 201/2022 il servizio TPL si qualifica come un "S.I.E.G. a rete" e in ragione di tale accezione, l'Art. 7 del decreto prevede quanto segue:

- ✓ le autorità di regolazione (nel caso di specie A.R.T. e Regione) individuano i costi di riferimento dei servizi, in ragione dell'ambito di competenza;
- ✓ lo schema tipo di piano economico-finanziario (PEF) - delibera A.R.T. n. 159/2019;
- ✓ gli indicatori e i livelli minimi di qualità del servizio;
- ✓ altresì, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo - delibera A.R.T. n. 159/2019.

A tal fine, è bene ricordare come in materia di TPL l'A.R.T. - Agenzia di Regolazione dei Trasporti - ha in corso l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- ✓ con delibera n. 23/2023, ha dato avvio al procedimento di **"individuazione dei costi di riferimento"** dei servizi di trasporto pubblico locale su strada, in attuazione del citato Art. 7 del decreto, la cui adozione definitiva è prevista entro il termine del 31 luglio 2024;
- ✓ altresì, con delibera n. 22/2023, ha dato avvio al procedimento di individuazione delle **"condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada"** connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'Art. 37, comma 2, lett. d) del D.L. n. 201/2011, la cui adozione definitiva è prevista entro il termine del 29 dicembre 2023.

All'esito dell'adozione definitiva di tali atti, e in ottemperanza, come visto in precedenza, della regolamentazione che sarà delineata dalla Regione Lazio, l'Ente comunale sarà chiamato a darne immediata attuazione al termine dell'attuale contratto in essere fra il Comune e l'Operatore Economico.

§ - TRASPORTO SCOLASTICO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Servizio di "Trasporto Scolastico" nasce dalla necessità di rispondere all'elevata domanda di mobilità verso le scuole cittadine, proveniente anche da famiglie residenti, in risposta a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare:

- dalla **L.R. n. 29/1992**, relativa al diritto allo studio;
- dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015, riguardante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- dal D.Lgs. n. 63/2017 e ss.mm.ii., che dispone in materia di "effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. f), della Legge 13 luglio 2015, n. 107", ai sensi del quale **gli Enti Locali sono tenuti a garantire i servizi di Trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio**, finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti.

La stessa giurisprudenza, pur rilevando che la prestazione del Servizio di “Trasporto pubblico scolastico” si caratterizza per essere riservato a categorie specifiche di utenti, ne ha confermato il carattere di servizio pubblico locale e “non di linea” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2004 n. 7636) e ha sottolineato che lo stesso non è tra l’altro incompatibile con lo svolgimento di servizi di linea (TAR Campania - Napoli – Sezione I, Sentenza 26 febbraio 2010, n. 1191). In proposito, ai sensi del D.Lgs. n. 345/1998 e della Legge n. 21/1992, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di Trasporto pubblico non di linea di persone.

Si deve pertanto ritenere che il Servizio di “Trasporto scolastico” sia *pleno iure* un “servizio pubblico di trasporto”, e così **escluso dalla disciplina normativa dei “servizi pubblici a domanda individuale”**.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la Decisione n. 25/SezAut/2019/QMmig assunta il 7 ottobre 2019 (e depositata il 18/10/2019), ha stabilito che gli Enti Locali, “nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d’invarianza finanziaria”, possano “dare copertura finanziaria al Servizio di “Trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza”. Secondo la Sezione delle Autonomie, la cui Deliberazione si discosta sensibilmente dalle decisioni assunte in precedenza da diverse Sezioni regionali, l’erogazione del Servizio di “Trasporto scolastico” è “doverosa per legge”. Trattandosi di un “servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio”, la contribuzione pagata dai fruitori può essere anche nulla o di modica entità, “purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”.

Dal canto suo, il Comune di Palombara Sabina, con apposita delibera di Giunta determina le tariffe correlate al servizio determinate per fasce reddituali sulla base del valore ISEE.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di “Trasporto Scolastico”, per quanto sopra evidenziato, si qualifica come un S.I.E.G. – Servizio di Interesse Economico Generale.

Con Determinazione del Responsabile del Settore III n. 458 del 23 settembre 2022, il Comune di Palombara Sabina ha affidato il servizio in argomento all’operatore economico società BIS, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 D.L. n. 76/2020, con riferimento alla disciplina speciale intervenuta nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO		
Concessionario/Affidatario	Società BIS. Via di Pozzo Pantaleo, 54- Roma	P.IVA 11668861005
Oggetto dell’appalto	Servizio di Trasporto scolastico	
Delibera di Giunta/Consiglio	elibera Giunta Comunale n.53 del 22 luglio 2022	
Determina di Affidamento	Determinazione n. 458 del 23 settembre 2022	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a Operatore Economico	
Rif. normativa procedura	Trattativa MEPA	
CIG	94145593DC	
Durata	Da ottobre 2022 - 2023	

Tot. Spese	97.900	
Saldo Netto Finanziario	-71.158,05	

In pratica il “saldo netto finanziario” rappresenta la quota di contributo della finanza pubblica (spese al netto delle relative entrate) che l’Ente ha sostenuto nell’esercizio di riferimento per garantire l’erogazione del servizio.

La gestione del servizio è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, nonché in ottemperanza degli indirizzi fissati dall’Ente comunale (piano trasporti, tariffe, ecc...).

INDICATORI DI ECONOMICITA’, EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA’

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, come attualmente adottati, anche in relazione alle ultime novità normative e regolamentari intervenute nell’ambito della disciplina dei Servizi Pubblici Locali.

Giova appena sottolineare che il servizio di trasporto di che trattasi dall’anno scolastico 2023 - 2024 non è stato erogato.

A tal fine, si specifica che in attuazione dell’Art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022 il M.I.M.I. con Decreto Direttoriale del 31.08.2023 ha approvato:

- ✓ le linee guida necessarie alla redazione del **piano economico finanziario** (allegato n.1)
- ✓ e lo schema contenente l’**individuazione degli indicatori di qualità** (allegato n. 2).

Pertanto, allorquando si dovrà procedere a modificare e/o rinnovare il contratto di servizio in argomento, l’Ente comunale sarà tenuto a dare piena attuazione alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 201/2022, e in particolare all’adozione degli indicatori di cui al citato Art. 8.

INDICATORI DI QUALITA’ Decreto Direttoriale M.I.M.I. del 31/08/2023	<i>Applicato SI/NO</i>	NOTE
QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	si	
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	si	
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	si	
Tempo di attivazione del servizio	si	
Tempo di risposta motivata a reclami	si	
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	si	
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	si	
Cicli di pulizia programmata	si	
Carta dei servizi	si	
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	si	
QUALITÀ TECNICA		
Mappatura delle attività relative al servizio	si	
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	si	

Predisposizione di un piano di controlli periodici	si	
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	si	
Accessibilità utenti disabili	si	
Altri indicatori (a discrezione dell'ente)	si	
QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		
Agevolazioni tariffarie	si	
Accessi riservati	si	
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico (a discrezione dell'ente)	no	

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.Lgs. n. 201/2022 e le argomentazioni evidenziate in precedenza, il servizio di Trasporto Scolastico si qualifica come un "S.I.E.G" – Servizio di Interesse Economico Generale.

Ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 14, comma 1, del D.Lgs, n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società "in house", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'Art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli "a rete", gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'Art. 114 del TUEL.

Per le finalità della presente Relazione – riguardante la ricognizione circa le modalità di affidamento scelta in relazione ai singoli servizi, nonché agli **obblighi di motivazione** ai sensi degli Artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, è opportuno preliminarmente precisare quanto segue.

In ordine alla scelta della modalità di gestione del Servizio in questione, l'Art. 14, comma 2, del decreto, prescrive in capo all'Ente pubblico affidante l'obbligo di tenere conto anche dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse opzioni astrattamente praticabili. Ciò si sostanzia in una **analisi comparativa** dei punti di forza e di debolezza delle diverse forme di gestione a cui l'Ente Locale può astrattamente ricorrere, al fine di individuare quale sistema di gestione sia quello maggiormente rispondente ai risultati attesi dall'Amministrazione pubblica.

L'eventuale scelta di gestire i Servizi in questione mediante l'affidamento *i)* ad una Società mista *ii)* o ad un'Azienda speciale comporta sicuramente una scelta NON economicamente conveniente per il Comune di Palombara Sabina, atteso che da entrambe le scelte deriverebbero maggiori oneri derivanti, sia dalla "costituzione ex novo" di soggetti giuridici, che dai costi fissi di amministrazione che caratterizzerebbero l'ordinaria gestione degli stessi.

Analoga considerazione rimane valida nell'ipotesi di affidamento *iii)* ad una società *in house*, poiché ad oggi non è presente alcun soggetto giuridico che soddisfi tali requisiti.

In conclusione, per le argomentazioni sopra rappresentate, **l'affidamento del servizio ad un O.E. mediante procedura a evidenza pubblica si conferma come la soluzione più conveniente**, sia sotto il profilo economico che gestionale e amministrativo.

§ - REFEZIONE SCOLASTICA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio di Refezione Scolastica viene disciplinato dall'Art. 9 della L.R. n. 29/1992 e ss.mm.ii., concernente: *"Norme per l'attuazione del diritto allo studio"*. Il servizio deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. Il servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attività scolastiche per le quali l'orario si protrae alle ore pomeridiane.

I Comuni possono gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l'esecuzione del servizio.

L'intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche. Della mensa scolastica può usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purché concorra al costo del servizio. Il servizio mensa può essere effettuato anche con forme sostitutive purché idonee ad assicurare la frequenza alle attività didattiche.

Si precisa, altresì, che il servizio di refezione scolastica rientra fra i c.d. **"servizi a domanda individuale"** come classificati nel D.M. 31.12.1983 (emanato in attuazione del D.L. n. 55/1983), i quali, secondo il dettato normativo, sono così caratterizzati:

- rappresentano un servizio che gli enti locali non sono tenuti a fornire obbligatoriamente ma in forma facoltativa in quanto utilizzato a richiesta dell'utente;
- la tipologia di servizio non sia stata dichiarata gratuita per legge nazionale o regionale;
- è previsto l'obbligo di una percentuale minima di copertura dei costi e, per essi, gli enti locali hanno l'obbligo di richiedere agli utenti una forma di contribuzione, anche a carattere non generalizzata;
- l'eventuale erogazione gratuita di un servizio (quindi interamente a carico del bilancio pubblico) costituisce una *extrema ratio* che deve essere opportunamente motivata, a pena di illegittimità, in relazione ad una situazione concreta che richieda l'espletamento gratuito del servizio *"in ragione di un interesse pubblico generalizzato"* (*Deliberazione n. 46/2019 Corte dei Conti – sez. controllo per il Piemonte*).

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con riferimento alla nuova disciplina riportata all'Art. 14, comma 2, e all'Art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022, si prescrive che gli enti locali, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi e della definizione del rapporto contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti.

L'ente locale ha affidato il servizio di Refezione Scolastica, individuando quale O. E. con gara ad evidenza pubblica alla società VIVENDA spa

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO		
Concessionario/Affidatario	VIVENDA spa via Francesco Antolisei n. 25 Roma	P.IVA 107864751001
Oggetto dell'appalto	Gestione del servizio di ristorazione Scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia statale e comunale, primaria e secondaria di primo grado	
Delibera di Giunta	Delibera G.C. n. 1 dell'11 gennaio 2022	
Determina di Affidamento	Determinazione n. 462 del 26 settembre 2022	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO ad operatore economico : procedura ad evidenza pubblica	
Durata	a.s. 2022-2025 con decorrenza da ottobre 2022	
Termine previsto del contratto	GIUGNO 2025	
Valore al netto IVA	€ 410.517,05 anni 2022/2023	
R.U.P.	Dott. Massimo Belli	

Nello specifico l'**oggetto** del contratto attiene l'affidamento del servizio di Refezione Scolastica per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, incluso il personale docente.

È stato definito un costo onnicomprensivo per pasto attraverso confronto tra l'Azienda e l'amministrazione comunale: in tale costo sono ricomprese tutte le spese strumentali e di servizio che l'Azienda è chiamata a sostenere.

Il costo per pasto è ripartito in percentuale variabile a carico dell'utenza (che può venire esonerata parzialmente o totalmente mediante domanda ai servizi sociali comunali) e nella restante percentuale a carico dell'Amministrazione.

Il costo onnicomprensivo di ogni singolo pasto fornito per la scuola infanzia è pari ad € 4,48 e per un pasto di scuola primaria è pari ad € 4,94 oltre IVA 4%, relativamente al singolo servizio svolto con porzionamento e piatti, bicchieri e posate in materiale BIO.

L'azienda nello specifico:

- a) provvede, a sue spese, all'acquisto delle derrate alimentari, alla preparazione dei pasti presso il proprio centro di cottura e alla somministrazione degli stessi;
- b) acquista: posate per alimenti a perdere, imbustate e sigillate (regolarmente sterilizzate), bicchieri per alimenti (regolarmente sterilizzati), tovaglie di carta, tovaglioli di carta;
- c) provvede al trasporto dei pasti dal proprio centro di cottura ai plessi scolastici;
- d) provvede al porzionamento dei pasti preparati, sia ai bambini che agli insegnanti presenti;
- e) rispetta gli orari stabiliti ed i menù giornalieri;
- f) garantisce che il pasto non duri più di 45 minuti e che il cibo servito non si raffreddi nei piatti;
- g) si occupa della preparazione dei tavoli (sistemazione, apparecchiatura, etc) e della pulizia degli stessi e delle sale mensa alla fine del servizio di refezione o, se necessario e per garantire lo svolgimento di più turni di servizio, più frequentemente;

h) predisporre, ove e quando necessario, un doppio o triplo turno di servizio così da permettere ai bambini di pranzare senza disagi e in perfette condizioni igieniche e di sicurezza.

Gli indicatori della qualità del Servizio sono le eventuali segnalazioni da parte dell'Utenza e i tempi di risposta/risoluzione di eventuali problemi da parte dell'Azienda: il target, raggiunto a oggi, è del massimo contenimento di entrambi, con il risultato che l'Utenza si sta rilevando pienamente soddisfatta.

Il Comune di Palombara Sabina ha nominato quale suo referente il Dott. Massimo Belli, cui l'organismo si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

A seguire viene rappresentato un quadro economico generale del servizio in argomento, con lo scopo di rappresentare, ai sensi della normativa specifica di settore, l'impatto finanziario sul bilancio dell'Ente affidante e di offrire un *panel* di dati utile per determinare gli indicatori di efficienza ed economicità del servizio medesimo.

	Anno Scolastico 2022- 2023	NOTE
QUADRO FINANZIARIO DI COMPETENZA		
Impatto annuale su Bilancio dell'Ente comunale	<i>in Euro</i>	
ENTRATE		
Tit. 2° - Contributi Ministeri o Regione	0,00	
Tit. 2° - Altri Contributi destinati al servizio	0,00	
Tit. 3° - Proventi da UTENZA	0,00	
Tit. 3° - Altri Proventi (eventuali)	0,00	
Tot. Entrate	0,00	
SPESE		
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE	240.000,00	
Tit. 1° - Altre spese collegate	0,00	
Tit. 1° - Altre spese collegate	0,00	
Tot. Spese	240.000,00	
Saldo Netto Finanziario	- 240.000,00	

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.Lgs. n. 201/2022 e le argomentazioni evidenziate in precedenza, il servizio di Trasporto Scolastico si qualifica come un "S.I.E.G" – Servizio di Interesse Economico Generale.

Ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 14, comma 1, del D.Lgs, n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società "in house", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'Art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli "a rete", gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'Art. 114 del TUEL.

Per le finalità della presente Relazione – riguardante la ricognizione circa le modalità di affidamento scelta in relazione ai singoli servizi, nonché agli **obblighi di motivazione** ai sensi degli Artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, è opportuno preliminarmente precisare quanto segue.

In ordine alla scelta della modalità di gestione del Servizio in questione, l'Art. 14, comma 2, del decreto, prescrive in capo all'Ente pubblico affidante l'obbligo di tenere conto anche dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse opzioni astrattamente praticabili. Ciò si sostanzia in una **analisi comparativa** dei punti di forza e di debolezza delle diverse forme di gestione a cui l'Ente Locale può astrattamente ricorrere, al fine di individuare quale sistema di gestione sia quello maggiormente rispondente ai risultati attesi dall'Amministrazione pubblica.

L'eventuale scelta di gestire i Servizi in questione mediante l'affidamento *i)* ad una Società mista *ii)* o ad un'Azienda speciale comporta sicuramente una scelta NON economicamente conveniente per il Comune di Palombara Sabina, atteso che da entrambe le scelte deriverebbero maggiori oneri derivanti, sia dalla "costituzione ex novo" di soggetti giuridici, che dai costi fissi di amministrazione che caratterizzerebbero l'ordinaria gestione degli stessi.

Analogha considerazione rimane valida nell'ipotesi di affidamento *iii)* ad una società *in house*, poiché ad oggi non è presente alcun soggetto giuridico che soddisfi tali requisiti.

In conclusione, per le argomentazioni sopra rappresentate, l'affidamento del servizio ad un O.E. mediante procedura a evidenza pubblica si conferma come la soluzione più conveniente, sia sotto il profilo economico che gestionale e amministrativo.

SEZIONE C – CONCLUSIONI

A conclusione della Ricognizione dei servizi pubblici locali, si elencano a seguire quei servizi che, a valle dell'analisi appena condotta, **si qualificano come S.I.E.G. – Servizi di Interesse Economico Generale**.

A tal fine l'elenco a seguire viene strutturato per la compilazione della "tabella in formato pdf" prevista dall'ANAC sul portale "Trasparenza SPL".

<https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica#p4>

DATI ANAGRAFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPILATRICI:	
Codice Fiscale Ente	00998690580
Denominazione	Comune di PALOMBARA SABINA

Numero abitanti interessati	12.895
Provincia di riferimento (se Comune)	ROMA

ELENCO SERVIZI S.I.E.G. secondo Tabella ANAC

Descrizione del servizio	Modalità di affidamento	Contratto		Denominazione della società affidataria	C.F. società affidataria	Importo Affidamento
		data Inizio	data Fine			
R.S.U. – Rifiuti Solidi Urbani	EVIDENZA PUBBLICA			Diodoro Ecologia srl	Affidamento a seguito gara	963.658,66 CANONE ANNUO
T.P.L. – Trasporto Pubblico Locale	EVIDENZA PUBBLICA			Bus International service s.r.l.	Affidamento a seguito gara	Tale importo è direttamente stabilito dalla Regione Lazio
Trasporto Scolastico	EVIDENZA PUBBLICA			Società BIS	Affidamento a seguito gara	152.800 anno 2022 (ottobre-2023)
Refezione Scolastica	EVIDENZA PUBBLICA			Vivenda spa	Affidamento a seguito gara	410.517,05 anni 2022/2023

E' evidente come, in linea generale, l'amministrazione comunale di PALOMBARA SABINA, laddove la propria struttura amministrativa e di personale non consentisse di gestire efficacemente "in economia" taluni servizi, abbia opportunamente scelto per questi ultimi quale modalità gestione l'affidamento ad un Operatore Economico, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

In relazione alle nuove prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 201/2022, resta da segnalare come, allorquando diventerà necessario procedere/rinnovare l'affidamento di tali servizi SIEG, questi dovranno essere affidati preferibilmente "in regime di concessione", così come da riserva di legge di cui all'Art. 15 del TUSPL.

La presente relazione è resa ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. n.201/2022; essa sarà pubblicata sul sito internet del Comune, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la gestione dei servizi in esame, nonché sarà inviata all'ANAC che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL*», dando evidenza della data di pubblicazione.